



## COMUNE DI CORI

Provincia di Latina

*Registro Generale delle Ordinanze Sindacali n 17 del 30-12-2025*

### ORDINANZA DEL SINDACO

**Oggetto:** DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI PER IL PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2025 AL 2 GENNAIO 2026.

Oggetto: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici per il periodo dal 31 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026.

IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che in occasione della festa di Capodanno e nella nottata precedente è consuetudine utilizzare petardi, botti, razzi e simili, nonché altri artifici pirotecnici esplosivi;
- che l'utilizzo di tali prodotti, non adeguatamente sottoposto a cautele, implica un oggettivo pericolo, essendo gli artifici pirotecnici comunque in grado di provocare danni all'integrità fisica, anche di rilevante entità, sia nei confronti di chi li maneggia sia verso chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che tale pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita destinati a produrre un mero effetto luminoso senza detonazione, soprattutto quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati ed in presenza di minori;
- che è fatto notorio, ampiamente pubblicizzato da organi televisivi e di stampa, che ogni anno l'utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi e non, provoca incidenti con danneggiamenti a cose e lesioni anche gravi a persone e animali;

- che l'utilizzo di fuochi pirotecnicici del tipo di quelli sopra sommariamente descritti è inoltre potenzialmente in grado di provocare danni al patrimonio pubblico sia in relazione al rischio da esplosione sia a quello da incendio connesso all'accensione incontrollata di tali prodotti;

TENUTO altresì conto che

- detta attività di accensione fuochi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato di artifizi pirotecnicici e oggetti similari senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- il rumore provocato dai fuochi d'artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;

VISTI:

- gli articoli 47, 53, 55 e 57 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e l'articolo 110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della direttiva 2013/129/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnicici" ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati parametri costruttivi degli articoli pirotecnicici ed è stato disposto che i prodotti pirotecnicici del tipo petardo, con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5, e del tipo razzo, con limiti superiori a quelli previsti nel comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;
- la legge 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o che abbiano l'effetto di ridurne la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;

Ritenuto

che:

- le esperienze concreteamente registrate negli anni passati e le testimonianze di organi di stampa e televisivi evidenziano, come fatto notorio, non necessitante di altro elemento di prova, che l'utilizzo al di fuori di ogni cautela di artifici esplodenti e/o infiammabili provoca danni a persone, animali e cose;
- sussiste, pertanto, l'urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare o quantomeno ridurre fenomeni del tipo di quelli descritti, idonei ad arrecare danni a persone, animali, cose nonché al patrimonio pubblico e privato;
- in relazione ai potenziali e segnalati rischi, l'unica misura possibile è rappresentata dal divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnicico ad effetto sonoro, infiammabile od esplodente di cui sia oggettivamente comprovata per caratteristiche strutturali la potenziale pericolosità, nelle giornate del 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026;

ORDINA

per i motivi evidenziati in premessa, dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2025 alle ore 24:00 del 2 gennaio 2026, nel territorio comunale, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.Lgs., 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnicici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:

1. il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnicici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg.150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'allegato I, lettera A), numero 1), lettera a) punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnicici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 TULPS;
3. il divieto di impiego di articoli pirotecnicici teatrali e di altri articoli pirotecnicici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

L'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecunaria da euro 25,00 a euro 500,00, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online, viene trasmesso al Comando Stazione dei Carabinieri ed al Comando di Polizia Locale. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Cori, li 2025

**IL SINDACO**

**MAURO PRIMIO DE LILLIS**